

Deleghe di atti e provvedimenti di competenza del Direttorio della Banca d'Italia nell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria. Aggiornamento al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

Con deliberazioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, rispettivamente del 31 ottobre e del 20 dicembre 2013, sono state approvate la revisione del modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale della Banca, attraverso l'istituzione del nuovo modulo del Dipartimento in luogo dell'Area Funzionale, e la creazione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

Il nuovo assetto organizzativo della Vigilanza incide sull'esercizio delle deleghe di atti e provvedimenti rilasciate al personale direttivo della Banca in materia di vigilanza bancaria e finanziaria - ai sensi dell'art. 22, comma 5 dello Statuto della Banca d'Italia (già articolo 21, comma 3) - con delibere n. 1266 del 21 dicembre 2007, n. 99 del 10 febbraio 2009 e n. 31 del 15 gennaio 2013.

Il Direttorio della Banca d'Italia, con proprio provvedimento del 21 gennaio 2014, ha aggiornato al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria i riferimenti alla responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria e ha adeguato i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (di seguito "Provvedimento").

Il Direttorio ha quindi deliberato la conferma delle deleghe di cui sopra, riferita al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, rimanendo immutate le fattispecie, le condizioni e le modalità di esercizio delle stesse, come di seguito specificato:

- le deleghe conferite al Direttore Centrale *pro tempore* dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria, a firma congiunta con altro personale direttivo della Banca, si intendono conferite, al Capo *pro tempore* del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. Per il caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento le deleghe si intendono estese ai soggetti che lo sostituiscono secondo le previsioni regolamentari dell'Istituto e saranno esercitate secondo il seguente ordine: nel caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, dal Vice Capo del Dipartimento più anziano nel grado; nel caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento e di contemporanea assenza del Vice Capo del Dipartimento più anziano nel grado, dall'altro Vice Capo del Dipartimento;
- le deleghe attribuite congiuntamente ai Capi *pro tempore* dei Servizi e al Direttore Centrale si intendono conferite ai Capi *pro tempore* delle nuove strutture del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria che subentrano nelle responsabilità dei procedimenti amministrativi come definite nel citato "Provvedimento" (di seguito Servizi "subentranti"), congiuntamente al Capo del Dipartimento, la cui firma deve intendersi estesa ai Vice Capi del Dipartimento secondo i criteri sopra individuati;
- le deleghe rilasciate ai Capi delle Divisioni *pro tempore* congiuntamente con i Capi dei Servizi *pro tempore* si intendono conferite ai Capi delle unità operanti presso i Servizi "subentranti";
- le deleghe conferite al Direttore della Filiale *pro tempore* competente per l'istruttoria per gli atti e i provvedimenti adottati: i) a firma singola; ii) a firma congiunta con il Direttore Centrale, ora conferite al Direttore della Filiale *pro tempore* congiuntamente al Capo del Dipartimento, come individuato al primo alinea del presente capoverso.

Gli adeguamenti delle attribuzioni riferite al Capo del Dipartimento e alle competenze delle strutture come sopra individuati si intendono estesi anche: a) all'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti (deleghe già conferite al Capo del Servizio *pro tempore*, ovvero al Direttore della Filiale *pro tempore* - a seconda delle rispettive competenze istruttorie - congiuntamente con il Direttore centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria).

Rimane anche confermato che la competenza per l'assunzione degli atti di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-*bis* della legge 241/1990 è attribuita, nel caso di provvedimenti di rigetto delegati dal Direttorio, agli stessi soggetti delegati e con i medesimi limiti.

Restano altresì confermate, secondo i criteri di aggiornamento dei riferimenti alle strutture, le deleghe, conferite a firma singola, al Capo della Struttura dell'A. C. ovvero al Direttore della Filiale che ha formato o detiene stabilmente il documento per i provvedimenti in materia di accesso a documenti amministrativi di vigilanza.

Le nuove deleghe decorrono dal 27 gennaio p.v., data di avvio del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria; esse si applicano anche ai provvedimenti e agli atti da assumere in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore (a cura della Struttura "subentrante").